

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHAOUKI, LA MARCA, PIAZZONI

Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile nazionale

Presentata il 25 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata nel corso della XVI legislatura dall'onorevole Livia Turco, trae spunto dall'esperienza ormai triennale promossa dall'assessorato alle politiche di integrazione degli immigrati del comune di Torino che ha sperimentato con successo il servizio civile volontario per i giovani immigrati secondo le finalità e attraverso le modalità previste dalla legislazione nazionale in materia di servizio civile. L'esperienza torinese dimostra che il servizio civile costituisce una formidabile scuola della cittadinanza perché consente la formazione di una coscienza civica attraverso la conoscenza diretta dei contesti urbani sociali e culturali della propria città, permettendo di entrare in contatto in modo diretto con i servizi culturali e sociali nonché di sperimentare

e di conoscere le modalità di funzionamento della macchina amministrativa. Tutto ciò favorisce la formazione di un sentimento di appartenenza, di responsabilità e anche di affetto nei confronti della città di accoglienza. Il servizio civile costituisce un'opportunità importante per l'integrazione delle seconde generazioni. La qualità della convivenza, il rischio di segmentazione della società, le possibilità di arricchimento sociale e culturale sono in ampia misura legate alle condizioni di vita offerte alle nuove generazioni. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, nel 2008 i minori stranieri erano 862.453, pari al 22,2 per cento dell'intera popolazione immigrata nel 1991, quando erano 51.000 i minori iscritti all'anagrafe. Nella definizione di minori stranieri sono comprese situazioni giuridiche molto di-

verse: minori nati in Italia, minori ricongiunti, minori, rifugiati, minori stranieri non accompagnati, minori adottati. Cresce sempre di più il numero di bambini che nascono in Italia da genitori stranieri e che restano stranieri a seguito della nostra legge sulla cittadinanza che impedisce l'acquisizione per nascita sul territorio nazionale della cittadinanza italiana, lo *jus soli*. I bambini figli di stranieri nati in Italia sono stati 57.765 nel 2006, il 10 per cento di tutti i nati in Italia, e 70.000 nel 2008.

L'integrazione del sé nei diversi contesti è la sfida che vivono gli adolescenti e i giovani immigrati perché si trovano a gestire il rapporto tra la cultura della famiglia e quella della società di nascita o di accoglienza. Ciò può portare alla formazione di nuove identità, composite, fluide, meticce, oppure esporre a conflitti, a situazioni di vulnerabilità sociale, a identità deboli e a rischio.

Per questo l'Italia deve essere in grado di proporre agli adolescenti e ai giovani immigrati una « offerta di integrazione » in cui siano previsti diritti e doveri, opportunità per acquisire la conoscenza del nostro Paese e la padronanza per vivere in esso, nonché una possibilità di scelta per rispettare le identità e le diversità etniche

in un equilibrio che i ragazzi e le loro famiglie devono poter definire.

Nel contesto dell'offerta d'integrazione un ruolo particolare riveste la formazione di una coscienza civica, attraverso la conoscenza del Paese ospitante, il rispetto delle sue regole, ma anche la creazione di un legame affettivo verso di esso. A ciò può contribuire molto l'esperienza del servizio civile volontario.

La presente proposta di legge consente ai giovani stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese di partecipare ai progetti del servizio civile secondo le finalità e nelle modalità previste dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. La presente proposta di legge prevede che il contributo economico stabilito dalla normativa vigente per tutti i giovani del servizio civile costituisca titolo per il rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di rendere fruibile e praticabile il servizio civile medesimo, nonché un titolo per acquisire la cittadinanza italiana. Infine, si prevede che l'Ufficio nazionale per il servizio civile svolga un'azione di promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile nazionale, disponendo altresì l'incremento delle risorse finanziarie ad esso destinate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione e al fine di favorire la coesione sociale, la partecipazione democratica e la civile convivenza tra culture e religioni anche attraverso l'educazione interculturale, la Repubblica promuove la partecipazione dei giovani immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al servizio civile nazionale, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

ART. 2.

(Servizio civile volontario).

1. I comuni, nell'ambito delle politiche d'integrazione degli immigrati, dell'educazione interculturale e del coinvolgimento attivo dei giovani alla vita sociale e culturale della città, promuovono la partecipazione al servizio civile nazionale dei giovani immigrati, di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, che non hanno acquisito la cittadinanza italiana e che sono residenti o domiciliati nei medesimi comuni.

2. Ai fini dello svolgimento del servizio civile nazionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono a emanare bandi pubblici che indicano i requisiti per l'accesso, le modalità di svolgimento e gli ambiti in cui esso è prestato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

3. I giovani immigrati che svolgono il servizio civile nazionale devono:

a) essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente;

b) possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente per lo svolgimento di un'attività lavorativa;

c) essere domiciliati o residenti nel comune in cui intendono prestare il servizio civile volontario, in base a quanto risulta dal permesso di soggiorno o della richiesta o dal rinnovo del medesimo permesso di soggiorno, alla data di pubblicazione del bando;

d) possedere una buona padronanza della lingua italiana scritta e parlata.

4. Il trattamento economico del giovane immigrato che svolge il servizio civile nazionale, stabilito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, costituisce titolo per il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Lo svolgimento del servizio civile nazionale costituisce titolo per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

ART. 3.

(Ufficio nazionale e Fondo nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta le iniziative necessarie per incentivare i comuni, le regioni, le amministrazioni dello Stato e gli enti privati a promuovere la partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile nazionale.

2. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile nazionale, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, è incrementato di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0059140